

**Sez. 1, Civile Sentenza n. 3804 del 17 Febbraio 2010 (Rv. 611873)**

*Presidente: Proto V. Estensore: Dogliotti M. Relatore: Dogliotti M. P.M. Ceniccola R. (Conf.)  
C. (C. ed altro) contro G. ed altri (P.)*

(Cassa con rinvio, App. Milano, 06/11/2008)

**002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE** - Legge n. 149 del 2001 - Minore - Qualità di parte processuale - Configurabilità - Assistenza legale - Necessità - Rappresentanza legale - Spettanza - Conseguenze - Nomina d'ufficio del difensore - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l'assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d'interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto spettasse al giudice il potere di nominare d'ufficio un difensore al minore).